

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: rolando.giacchetti@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 30/09/2015 03:37 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni VIA Metanodotto Larino - Chieti

[Osservazioni_PD_metanodotto.pdf\(293403\)](#)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Stampa](#) [Cancella](#) [Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

In allegato si trasmettono le osservazioni alla procedura di V.I.A. del progetto: METANODOTTO LARINO - CHIETI DN 600 (24") - DP 75 bar presentato da: S.G.I. S.p.A. - Via Moscovia, 3 Milano. Osservazioni proposte dal Circolo di Buchianico (CH) del Partito Democratico di cui lo scrivente e firmatario è coordinatore. Cordiali saluti. Rolando Carmine Giacchetti

| |
|----------------------------|
| REGIONE ABRUZZO |
| - 1 OTT. 2015 |
| Prot. N. <u>RA/2467/16</u> |

| |
|-------------------------------|
| REGIONE ABRUZZO |
| VICINO ABBINATE |
| - 1 OTT. 2015 |
| SERVIZIO |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
| <i>Scocce</i> |

SRA -

Certificato del messaggio

Il messaggio contiene una firma digitale.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata-- Il giorno 30/09/2015 alle ore 15:37:03 (+0200) il messaggio con Oggetto "Osservazioni VIA Metanodotto Larino - Chieti" è stato inviato dal mittente "rolando.giacchetti@pec.it" e indirizzato a: via@pec.regione.abruzzo.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150930153703.27026.09.1.18@pec.aruba.it

Sezione n.1

(application/xml; name=daticert.xml) Nome file:daticert.xml(734 bytes)

Sezione n.2

(message/rfc822; name=postacert.eml) Nome file:postacert.eml(443 kB)

Sezione n.3

(application/x-pkcs7-signature; name=smime.p7s) Nome file:smime.p7s(2 kB)



Circolo di Bucchianico (CH)

**OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VIA
METANODOTTO DENOMINATO "LARINO CHIETI"**

**DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
COORDINATA ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

D.Lgs. 21/2000 e s.m.l.

REGIONE ABRUZZO - D.Lgs. 152/2006 e s.m.l., art. 30 "Impatti Ambientali Interregionali"

ALLA REGIONE ABRUZZO

***DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA***

- ***SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E
VALUTAZIONI AMBIENTALI***
- ***UFFICIO VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE***

Oggetto: PROCEDURA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO:

METANODOTTO LARINO – CHIETI DN 600 (24"), DP 75 bar

PRESENTATO DA:

S.G.I. s.p.a. (Società Gasdotti Italia)

Sede Legale Via Moscovia n. 3 – Milano

Sede Amministrativa Via dei Salci n. 24 - Frosinone

OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL

PARTITO DEMOCRATICO - Circolo di Bucchianico (CH)

Coordinatore del Circolo: GIACCHETTI Rolando Carmine

PREMESSA

L'obiettivo della VIA di cui al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 è quello di valutare la corretta esecuzione di un'opera rispetto sia alle norme e discipline di uso del territorio che alle opportunità di sviluppo socio-economiche che sono in essere o che la popolazione locale intende perseguire nella utilizzazione delle risorse del territorio esistenti. Quindi la funzione tecnico-scientifica è una parte del processo di Via e non la conclude, rimandando alla valutazione complessiva dei processi di utilizzazione economica, sociale e culturale del territorio che sono in essere, per meglio comprendere gli impatti totali che la costruenda opera andrebbe a generare nel territorio. In sostanza è fondamentale nel processo di VIA rendere evidenti le limitazioni vincolistiche e tutti gli effetti duraturi nel tempo che l'intervento proposto andrebbe a produrre anche in termini di sottrazione di opportunità riconducibili allo sviluppo socio-economico delle comunità locali (concetto ribadito dalla sentenza 81/2013 della Corte costituzionale- impugnazione delle norme Art. 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 13/11/1998, n. 31; art. 48, c. 3°, della legge della Regione autonoma Sardegna 12/06/2006, n. 9). La partecipazione quindi e l'individuazione delle alternative, vanno inquadrate nel rispetto complessivo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nel processo di VIA non sono valutate ampiamente le alternative proposte limitando l'analisi ad una fascia ridotta del territorio comunale, non riportando le qualificazioni del territorio agricolo già in essere che coinvolgono l'intero territorio di Bucchianico, sia in termini di riduzione di consumo di suolo che di riduzione degli impatti alle colture pregiate (D.O.C., presenza di colture pregiate e cultivar specifiche, inserimento di colture biologiche, ecc). Inoltre, nella VIA non è stata fatta alcuna considerazione di "accorpamento" delle servitù determinate dalle reti tecnologiche; in violazione delle indicazioni legislative recenti di tutela del territorio agricolo e di limitazione di consumo del suolo.

OSSERVAZIONI

Per quanto sopra premesso si OSSERVA quanto segue:

1 . Il tracciato previsto **amplia notevolmente il corridoio tecnologico** già in essere nel Comune di Bucchianico; infatti attualmente il territorio di Bucchianico è attraversato da due elettrodotti Terna Spa nella parte prossima ai confini dei Comuni di Fara F. Petri, Roccamontepiano e Casalintrada; questi due manufatti tecnologici di fatto costituiscono una servitù gravante sui suoli privati e un impatto paesaggistico riguardante una porzione del territorio comunale che si trova ad essere destinata a corridoio tecnologico di rilevanza regionale. Dall'altro canto il centro urbano di Bucchianico si trova ad essere attraversato da un gasdotto ex-SNAM di antica costruzione che nell'arco di due decenni è stato interessato da due esplosioni con rilevanti danni a cose private e pericolo per la popolazione locale, fortemente allarmata per il pericolo derivante da simili impianti.

Il nuovo metanodotto, invece di affiancarsi agli elettrodotti di recente realizzazione ed inserirsi in un

“corridoio tecnologico” già costituito, si pone a rilevante distanza (da 500 mt ad 1 km) dalle recenti reti ampliando notevolmente il depauperamento estetico ed economico sia del paesaggio che dell’area agricola di pregio.

2. Il tracciato previsto **incrementa il consumo di suolo** e di paesaggio mentre in Italia si tende a procedere in senso inverso per effetto di una legislazione nazionale e regionale che spinge in senso contrario.

Sempre più nell’ambito nazionale emerge il concetto di “valore economico” del paesaggio laddove le politiche di promozione del prodotto tipico concentrano i loro obiettivi nel far riconoscere il territorio come ambito geografico d’eccellenza che dà valore aggiunto ed emblema di qualità al prodotto da vendere; per tal ragione sono in notevole espansione le “Strade del Vino” e le “Vie dell’olio” come ambiti di paesaggio di qualità, dove la tradizione agronomica si affianca a quella culturale, con ampi riconoscimenti internazionali di crescente consenso. In tal ragionamento, quindi, la diminuzione del consumo di territorio in termini di riduzione degli impatti visivi e paesaggistici assume una priorità indiscutibile, in quanto finalizzata ad eliminare il più possibile il depauperamento di un bene avente valore economico oltre che culturale. (Vedasi in proposito la Carta del Vino, approvata a Cividale del Friuli il 23 giugno 2001, promossa dall’ISPAR, oppure le indicazioni della Confederazione Agricoltori Italiana a Cuneo il 10 novembre 2014).

3. Il tracciato non tiene conto delle **qualificazioni del territorio agricolo** di Bucchianico che sono già in essere ed hanno avuto il riconoscimento ufficiale sia nazionale che regionale. Parte rilevante del territorio di Bucchianico è inserita nella DOC Villamagna per la produzione di uva pregiata “Villamagna DOC Rosso – Montepulciano” il cui disciplinare è stato approvato con DM 20.04.2011 G.U. 106 - 09.05.2011. Il nuovo metanodotto è vicino all’areale del Vino come sopra detto oltrechè essere tracciato all’interno dell’areale **Olivastro di Bucchianico** riconosciuta dal CRA Ministero politiche agricole e forestali codice 21087 e inserita nella “Strada dell’olio teatino” (la denominazione “Colline Teatine” è stata riconosciuta Dop il 24 gennaio 1997 ed è tutelato dal Consorzio di Tutela che riunisce le associazioni olivicole del Chietino).

Il possibile deprezzamento economico dei suoli derivante dalla costruzione non è stato valutato nell’ambito V.I.A. nonostante in altre parti d’Italia, simili valutazioni sono state sollecitate.

4. Il tracciato non tiene conto del **deprezzamento del valore** del paesaggio agrario in un contesto dove la produzione e commercializzazione del prodotto agricolo assume notevole rilevanza economica in violazione della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 24 Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale 09 - 05 - 2014, n. 53) – art. 7 che recita: “Nelle more dell’adozione o adeguamento del piano paesaggistico sono sottoposti alle misure di salvaguardia di cui all’art. 3, i seguenti ambiti prioritari: (omissis) i. oliveti e vigneti della zona teatina”.

5. Il tracciato non tiene conto dell’itinerario religioso giubilare “Cammini di S. Tommaso” al quale si affianca in più punti.

Nel territorio di Bucchianico esiste un tracciato turistico denominato "Cammini di S. Tommaso" in un contesto paesaggistico rurale che è interessato dalla costruzione del metanodotto. Nell'ambito V.I.A. il possibile impatto non è stato valutato.

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA:

- Nome **Rolando Carmine**
- Cognome **GIACCHETTI**
- In qualità di **Coordinatore del Circolo Comunale**
- Ente rappresentato **PARTITO DEMOCRATICO – Circolo di Bucchianico (CH)**

Bucchianico 30/09/2015


